

LUCIA MONACO

LIBERTINAM DUXIT UXOREM.
BREVI RIFLESSIONI SUL *CONUBIUM*
TRA INGENUI E LIBERTI IN CICERONE E SENECA

ABSTRACT

The essay deals with the issue of the *conubium* between freemen and freedmen focusing in particular on the examination of the testimonies of Cicero and Seneca which – at least for the late republic – supports the validity of these mixed marriages.

1. La problematica del *conubium* tra ingenui e liberti ha diviso per lungo tempo, come è noto, la dottrina. In particolare, il Mommsen¹, seguito da Girard², Meyer³ ed altri⁴, sostenne che il matrimonio tra *ingenui* e *libertini* fu fin dai primordi vietato, che questo principio non fu intaccato dalla *Lex Canuleia* e che fu rimosso soltanto dalla *Lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C.⁵, anche se taluni ammettono che almeno nella prassi esso fosse praticato all'epoca di Cicerone. Alla base di tale opinione sta la testimonianza di Cassio Dione⁶, che riferisce di una legge del 18 a.C., che avrebbe permesso il matrimonio con le liberte a tutti gli ingenui, eccezion fatta per i senatori; un frammento dei *Digesta* attribuito a

¹ TH. MOMMSEN, *Das römische Staatsrecht* 3.1, Leipzig 1888, pp. 429-31; o anche *Le droit public romain* VI 2.13 (ma già prima (1871); C. ACCARIAS, *Précis de droit romain contenant avec l'exposé des principes généraux, le texte, la traduction, l'explication des Institutes de Justinien* 1, Paris 1886-91⁴, p. 108; F.C. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. italiana di V. SCIALOJA, I, Torino 1886, p. 37.

² P.F. GIRARD – F. SENN, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1929⁸, pp. 125, 160.

³ P. M. MEYER, *Der römische Konkubinat*, 1895, pp. 24, 27.

⁴ P. BONFANTE, *Corso di diritto romano I. Diritto di famiglia* (1925), rist. a cura di G. BONFANTE e G. CRIFÒ, Milano 1963, p. 204; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, Roma 1928², p. 340; V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1961⁴; E. NARDI, *La reciproca posizione successoria dei coniugi privi di conubium*, Milano 1938, p. 10 nt. 3; C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato*, Milano 1940, p. 58.

⁵ V. É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee I. Economia, parentela, società*, Torino 2001 (trad. it. a cura di M. LIBORIO di *Vocabulaire des institutions indo-européennes*. 1. *Économie, Parenté, Société*, Paris 1969); C. LEVI-STRAUSS, *Les structures élémentaires de la parenté*, Paris 1949. Cf. anche *Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine. Actes de la table ronde (Paris, 2-4 octobre 1986)*, «MEFRA» 129 (1990); PH. MOREAU, *Incestus et prohibita nuptiae. L'inceste à Rome*, Paris 2002, fa riferimento alla *lex Papia Poppea*.

⁶ Cass. Dio LIV 16 e LVI 7.

Celso⁷, che attribuisce lo stesso provvedimento alla *Lex Papia Poppea* del 9 d.C. e il celebre passo liviano⁸ relativo alla prostituta di condizione libertina Ispala Feccennia, alla quale sarebbe stato concesso *utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiaeve esset* nonché testi che implicherebbero inferiorità o limitazioni dei figli nati da *liberti* o *libertae*.

A partire dal Karlowa⁹ furono poste in evidenza alcune fonti letterarie ed epigrafiche che potevano essere prova dell'esistenza di unioni legittime tra ingenui e liberti in età preaugustea; si osservò che tali unioni, sebbene giuridicamente valide, potevano essere, o per taluni erano senz'altro, sanzionate con la *fraus* e l'*ignominia*. Si sviluppò quel filone della ricostruzione giuridica della storia del *conubium* che potremmo chiamare delle *mésalliance*¹⁰.

Volendo riassumere in estrema sintesi le posizioni della dottrina, esse sono sostanzialmente tre:

- a) le unioni tra ingenui e liberti/e erano non solo vietate, ma nulle *iure civili*;
- b) erano formalmente vietate ma tollerate¹¹;
- c) erano giuridicamente valide, ma disapprovate e sanzionate dall'*ignominia*¹².

⁷ D. XXIII 2.23 (Cels. 30 *dig.*).

⁸ Liv. XXXIX 19.

⁹ O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte* II, Leipzig 1901, p. 172. Sulla scia, E. COSTA, *Cicerone giureconsulto* I, Bologna 1927², p. 287 n. 3; P.E. CORBETT, *The Roman law of marriage*, Oxford 1930², pp. 32 ss.; C. COSENTINI, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini*, Catania 1948, p. 49 ss.; E. VOLTERRA, *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano*, Roma 1961, p. 348; A. WATSON, *Law of persons in the later roman Republic*, 1967, p. 32 s.; M. KASER, *Das römische Privatrecht* I, München 1971², p. 315.

¹⁰ Così M. HUMBERT, *Hisपालa Faecennia et l'endogamie des affranchis sous la République*, «Index. Quaderni di Studi romanistici» XV (1987), p. 131 ss.

¹¹ G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo allo studio della famiglia romana*, Napoli 1999⁶, p. 55 ss.

¹² Cf. O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte...*, cit., p. 172 s.; P.E. CORBETT, *The Roman law...*, cit., p. 32 ss. e in particolare M. HUMBERT, *Hisपालa Faecennia...*, cit., p. 131 ss., che ammette l'esistenza del *conubium* ma anche la proibizione delle *mésalliances*, dei matrimoni con persone di rango sociale inferiore, proibizione che avrebbe comportato non solo la *fraus* e l'*ignominia*, ma anche la considerazione dei figli come *iniusti*. Cf. anche S. TREGGIARI, *Libertine Ladies*, «The Classical World» LIV 6 (1971), pp. 196-198, per la quale prima della legislazione matrimoniale Augustea per queste nozze era possibile l'emanazione di una nota censoria, grave, ma che non rendeva nullo il matrimonio; l'a. sottolinea, per altro, come l'intervento censorio era poco probabile per individui di scarsa rilevanza sociale; v. anche EAD. *The Freedmen of Cicero*, «Greece&Rome» sec. ser., XVI 2 (1969), p. 195 ss.; G. FABRE, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République Romaine*, Roma 1981, p. 163 ss.

2. Il dibattito resta, a mio avviso, ancora aperto. Tuttavia, in favore dell'ultima tesi, almeno per l'epoca di Cicerone, deporrebbero alcune testimonianze dell'Arpinate, a partire da un brano della *Pro Sestio*:

Cic. *pro Sest.* LII 110:
qui (sc. Gellius), ut credo, non libidinis causa, sed ut plebicola videretur, libertinam duxit uxorem.

(Lui che ha sposato una liberta non certo, penso, per smania amorosa, ma per darsi l'aria di amico del popolo...).

Il "lui" in questione è Q. Gellio Publicola, fratellastro di L. Marco Filippo, uno dei due consoli del 56 (e fervente sostenitore di Clodio), nonché fratello di L. Gellio, console nel 72¹³.

La *Pro Sestio* si inserisce nel contesto dell'attività oratoria *post reditum*. Tra le orazioni, quattro discorsi hanno direttamente a tema la giustificazione dell'operato di Cicerone e l'attacco ai suoi avversari: l'*Oratio cum senatui gratias egit* e l'*Oratio cum populo gratias egit* (che non sono semplici ringraziamenti, ma vere e proprie schermaglie contro i consoli Gabinio e Pisone che gli erano stati ostili), la *De domo sua ad pontifices* e la *De haruspicum responso* (a proposito della sua casa, che era stata abbattuta e su cui Clodio aveva fatto consacrare un tempio alla *Libertas*); ma anche altre orazioni si ispirano, sia pure indirettamente, alle vicende e soprattutto alla sofferenza per l'esilio. Tra queste, appunto la *Pro Sestio*, in difesa di Publio Sestio, tribuno della plebe nel 57¹⁴ e suo fedelissimo sostenitore, attaccato da M. Tullio Albinovano con una accusa *de vi*. Un processo difficile, vinto dall'accusato, che aveva come *subscriptor* T. Claudio, come testimoni a carico Vatinius, Gellio appunto, e Lucio Emilio Paolo e a discarico, quali *laudatores*, tra gli altri, Pompeo e una commissione di cittadini di Capua. La *peroratio* ciceroniana è tutta di carattere politico, perché la vittoria di Sestio è anche la vittoria del suo più strenuo difensore. La *Pro Sestio*, che per certi versi appare il lievito di alcune concezioni emergenti poi nel *de officiis*, è pervasa da uno sforzo di allargare le basi dell'oligarchia, facendo rientrare negli *optimates* cittadini di ogni ceto sociale: membri dell'ordine senatorio ed equestre, cittadini romani dei municipi e delle campagne, uomini d'affari e persino liberti, inseguendo il sogno di una alleanza volta a sconfiggere i *populares*. A Cicerone non sfuggono le trasformazioni della società romana, la quale aveva visto emergere dal basso nuove forze che avevano acquistato sempre maggior spazio e prestigio. Ciò nonostante, dal passo traspare chiaramente

¹³ T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic 2*, New York 1952, rist. 1968, p. 116.

¹⁴ T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates...*, cit., p. 202.

il giudizio negativo dell'Arpinate, che si fa interprete, nell'attacco a Gellio, di una "riprovazione sociale".

L'accusa di aver sposato una liberta per demagogia è carica di disprezzo. Ma possiamo considerare per ciò solo riprovevoli tutte le unioni matrimoniali tra ingenui e liberti? L'uso di un argomento di discredito contro uno dei testimoni a carico, anche andando oltre la vena di acrimonia che pervade l'orazione, è diretto non contro un *quivis de populo*, ma contro un membro di una famiglia di rango consolare.

I sostenitori dell'ammissione del *conubium* attraverso la *lex Iulia* (e/o la *Papia Poppea*) tendono a giustificare il passo di Cicerone con l'affermazione che, nonostante il permanere del divieto di *conubium*, nella prassi esso venisse già poco rispettato. In particolare, il Del Castillo¹⁵ ritiene che nel passo il retore prenderebbe in giro Publicola perché per rendersi gradito al popolino aveva contratto un matrimonio nullo.

Ma credo che Cicerone, fortemente critico verso Gellio, non avrebbe mancato, se fosse stato possibile, di sottolineare l'illegittimità, sia pure formale, dell'unione. Né mi sembra convincente il tentativo di togliere all'espressione *ducit uxorem* un significato tecnico, trasformando così l'unione da matrimonio legittimo in concubinato. L'espressione è solitamente intesa nella sua naturale accezione di aver contratto nozze, e solo la lettura preconcepita può spingere in tale direzione.

Più credibile, invece, che il matrimonio di un ingenuo con una liberta fosse, almeno nelle classi più umili, consueto e lecito, mentre pur restando valido fosse raro e criticabile nei ceti alti¹⁶.

Lo stesso tipo di considerazione sembrerebbe utilizzata da Cicerone in un brano della seconda *Philippica*:

Cic. *Phil.* II 2.3:

Sed hoc idcirco commemoratum a te puto, ut te infimo ordini commendares, cum omnes te recordarentur libertini generum et liberos tuos nepotes Q. Fadi, libertini hominis fuisse.

(Ma, secondo me, tu hai fatto menzione di questa causa per guadagnare prestigio agli occhi della più bassa delle classi sociali, richiamando tutti alla mente che tu sei stato genero e i tuoi figli nipoti di uno schiavo liberato, Q. Fadio).

¹⁵ A. DEL CASTILLO, *Reflexiones en torno a la concesion del 'conubium' entre libres de nacimiento y libertos*, «RIDA» XLI (1994), p. 179. Si esprime, invece, per la validità di questi matrimoni T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality and the Law in ancient Rome*, Oxford 1988, p. 85.

¹⁶ In questo senso, R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2014, p. 249 nt. 199.

La seconda Filippica, quella che Giovenale chiama *divina Philippica* (*Sat. X* 125), l'unica delle 14 orazioni contro Antonio scritta ma mai pronunciata, costituisce un'implacabile requisitoria contro l'avversario dell'Arpinate. Nel settembre del 44, Cicerone era appena giunto a Roma dopo un'assenza di cinque mesi; Antonio aveva convocato il Senato, invitando alla seduta lo stesso Cicerone per sapere se poteva contare sulla sua solidarietà ma l'oratore non si era presentato e Antonio aveva inveito contro di lui; il giorno dopo, assente Antonio, Cicerone pronunciò in Senato la prima Filippica, in cui, affermandosi non ostile nei riguardi di Antonio, ne lodò alcuni atti e ne condannò altri, dichiarandosi devoto alla causa della libertà e della repubblica. L'Arpinate sembra ancora esitante. Ma il giorno dopo Antonio riconvocò il Senato per ribattere al discorso di Cicerone e incriminarne la condotta. Ancora una volta questi non si presentò alla seduta, ma ritiratosi nei dintorni di Napoli pensò e scrisse la seconda *Philippica* come un discorso pronunciato di fronte ad Antonio. In questa, rigettata l'accusa di ingratitude, passava poi all'attacco ripercorrendo la vita di Antonio e raffigurandolo circondato di lenoni e di altri seguaci definiti *comites nequissimi*. Nel passo esaminato, l'infimo ordine è appunto la classe dei libertini. La prima moglie di Antonio, infatti, sarebbe stata una Fadia, figlia del ricco liberto Q Fadio, già defunto (*fuisse*).

Su tema ritorna insistentemente più oltre:

Cic. *Phil.* III 6.17: *Qui autem evenit, ut tibi +Iulia natus ignobilis videatur, cum tu eodem materno genere soleas gloriari? Quae porro amentia est eum dicere aliquid de uxorum ignobilitate, cuius pater Numitoriam Fregellanam, proditoris filiam, habuerit uxorem, ipse ex libertini filia susceperit liberos? Sed hoc clarissimi viri viderint, L. Philippus qui habet Aricinam uxorem, C. Marcellus, qui Aricinae filiam; quos certe scio dignitatis optimarum feminarum non paenitere.*

E ancora

Cic. *Phil.* XIII 10.23: *Is autem humilitatem despiciere audeat cuiusquam, qui ex Fadia sustulerit liberos?*

A Cicerone non parve vero di poter sfruttare questo argomento per denigrare Antonio accusandolo di avere fatto un matrimonio sconveniente e, soprattutto, di aver avuto figli da una liberta. Sono stati avanzati tuttavia dubbi sulla possibilità che il giovane abbia effettivamente sposato *Fadia*; non era infatti necessario sposare la figlia di un liberto per averne prole. Cicerone definisce Antonio genero di *Fadius*, ma forse questo non è sufficiente per avere la certezza di nozze legittime¹⁷.

¹⁷ Sulla coppia v. G. RIZZELLI, *Antonio e Fadia*, «Rudiae, Ricerche sul mondo classico» XVIII (2006), p. 204 ss. con bibl.

Le intenzioni ciceroniane di presentare l'avversario sotto cattiva luce utilizzando questo argomento sono ribadite esplicitamente in una lettera scritta dalla casa di Pozzuoli il 5 novembre del 44 per Attico, che gli aveva espresso il suo apprezzamento per la seconda Filippica:

Cic. *Ad Att.* XVI 11:

...de Sicca ita est ut scribis; <ab> asta causa aegre me tenui. Itaque perstringam sine ulla contumelia Siccae aut Septimiae, tantum ut sciant παῖδες παίδων sine vallo Luciliano eum ex C. Fadi filia liberos habuisse. atque utinam eum diem videam cum ista oratio ita libere vagetur <ut> etiam in Siccae domum introeat!

(Riguardo a Sicca, la cosa sta così come scrivi. A stento mi sono trattenuto dal mettere le mani in codesta vicenda. Perciò, senza nessun oltraggio per Sicca o per Settimia, la sfiorerò appena di quel tanto che basti perché i **figli dei figli sappiano**, senza le oscenità di linguaggio proprie di un Lucilio, **che egli (Antonio) ha avuto figli dalla figlia di Caio Fadio**. E voglia il cielo che io possa vedere il giorno in cui quell'orazione circoli liberamente sì da entrare anche nella casa di Sicca!).

Di Fadia e dei suoi figli non si sa più nulla. Si può da ciò trarre conferma del fatto che la relazione era un concubinato, e che quindi i figli non siano stati mai riconosciuti, o si può supporre che essi siano morti prima ancora del 44 a.C. Tuttavia, mi lascia perplessa l'ipotesi che l'aver tenuto come concubina una liberta possa aver costituito un valido argomento di critica da parte di Cicerone.

Delle due l'una: o si tratta di matrimonio legittimo e quindi la testimonianza rafforza ulteriormente quella della *Pro Sestio*, o si tratta di concubinato (qui Cicerone non usa espressioni come *ducere uxorem*), e quindi dovremmo desumerne che, almeno agli occhi di una cerchia di *optimates*, ogni unione stabile con soggetti di rango inferiore era considerata indegna. Ma questo non basta a derivarne che fosse vietata.

In entrambi i casi menzionati da Cicerone, la riprovazione riguarda le unioni con persone di rango sociale **eccessivamente inferiore**.

Tale poteva essere anche il matrimonio con ingenui, come quello di Catone con Salonia, figlia di un suo colono¹⁸ e/o cliente¹⁹; non a caso Seneca, proprio a proposito del matrimonio tra ingenui e liberti, lo richiama. Non per questo tale tipo di unione era sanzionato con l'ignominia o l'illegittimità della discendenza. La categoria degli *humillimi* non era formata solo da liberti: molti *ingenui* erano

¹⁸ Sen. *contr.* VII 6.17.

¹⁹ Gell. XIII 20.8: *cliens*.

di provenienza libertina²⁰, e per molte *ingenuae* di rango elevato il matrimonio con *ingenui* di estrazione libertina avrebbe costituito un arretramento sociale²¹.

Di qui l'ipotesi che non fosse consentito, invece, il matrimonio di una *ingenua* con un liberto.

Ma, come rileva l'Astolfi²², questa ipotesi si scontra con le attestazioni di Cicerone²³ che cita Quinto Mucio e di Gellio²⁴, che cita Labeone. Entrambi i passi escludono la gentilità al figlio di genitori dei quali anche uno soltanto sia liberto, padre o madre è indifferente. Questa questione presuppone necessariamente che il figlio nato sia legittimo, poiché solo su questo presupposto può porsi il problema della sua gentilità²⁵.

²⁰ Il numero degli schiavi e dei manomessi aumentò considerevolmente a Roma e in Italia a partire dalla II guerra punica (v. G. ALFOLDY, *Storia sociale dell'antica Roma*, 1975, tr. Bologna 1997, p. 79 e *passim*). Molto dopo, nel 56 d. C., si potrà dire che, se si fossero contati a parte i figli dei liberti, il numero degli *ingenui* sarebbe apparso troppo esiguo (Tac. *ann.* XIII 27).

²¹ Per un caso particolare di ascesa sociale del liberto e di un *ingenuo* di origine libertina, si pensi ad Orazio, il quale, in diversi passi dichiara di essere *libertino patre natus*. Il padre del poeta era uno schiavo manomesso che aveva esercitato l'ufficio di *coactor argentarius*, esattore delle pubbliche aste, il cui reddito doveva essere rilevante: cfr. Horat. *Ep.* I, 20, 20; *Sat.* I, 6, 6 e 45.

²² R. ASTOLFI, *Il matrimonio...*, cit., p. 249 nt. 199.

²³ Cic. *Top.* VI 9: *Gentiles sunt inter se qui eodem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuis oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum maiorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoc fortasse satis est.* Questo passo è determinante, per G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche...*, cit., p. 53, per sostenere che in origine si rispettasse una rigida endogamia di classe poiché siffatta unione avrebbe minato alla base l'organizzazione gentilizia. La constatazione è indubbiamente di un certo peso finché il sistema gentilizio ebbe effettività in Roma. Tuttavia anche a proposito del *comubium* tra patrizi e plebei l'obiezione, sollevata dal patriziato contro la *rogatio Canuleia* (*plebei gentes non habent*) trovò superamento nel principio che i figli *iusti* seguono la condizione del padre.

²⁴ Gell. I 12.1-5: *Virgo Vestae quid aetatis et ex quali familia et quo ritu quibusque caerimoniis ac religionibus ac quo nomine a pontifice maximo capiatur et quo statim iure esse incipiat, simul atque capta est; quodque, ut Labeo dicit, nec intestato cuiquam nec eius intestatae quisquam iure heres est. 1 Qui de virgine capienda scripserunt, quorum diligentissime scripsit Labeo Antistius, minorem quam annos sex, maiorem quam annos decem natam negaverunt capi fas esse; 2 item quae non sit patrima et matrima; 3 item quae lingua debili sensuive aurium deminuta aliave qua corporis labe insignita sit; 4 item quae ipsa aut cuius pater emancipatus sit, etiamsi vivo patre in avi potestate sit; 5 item cuius parentes alter ambove servitutem servierunt aut in negotiis sordidis versantur.*

²⁵ Se, infatti, il figlio è legittimo, segue la condizione del padre. In caso di matrimonio nullo, ciò non avverrebbe e il figlio sarebbe escluso dalla gentilità, mentre seguirebbe la condizione della madre, che anche se *ingenua*, non potrebbe trasmettere la gentilità al figlio, poiché questa si trasmette per *adgnatio* e non per *cognatio*.

3. Ai fini di queste riflessioni, sono interessanti anche due brani delle *Controversiae* di *Lucius Annaeus Seneca maior*.

Sen. *contr.* VII 6.17:

VARIUS GEMINVS factum ipsum defendit: magnos viros fecisse, ut libertinas uxores ducerent. M. Cato, inquit, coloni sui filiam duxit uxorem. 'sed ingenuam'. respondeo: sed Cato. plus interest inter te et Catonem quam inter libertum et colonum. quam multa commoda habet subiectus et obsequens maritus! non petulantiam timebit, non verborum contumeliam, non paelicem, non repudium. filiam meam domi semper habebo, quam eo magis desidero quod [abeo] diu ab illa afui. deinde factum liberti laudavit.

Il senso del passo è oltremodo chiaro: uomini importanti hanno sposato libertine (si noti che viene usata la stessa espressione usata da Cicerone: *libertinam uxorem ducere*). Come esempio, però, si fa quello di Catone, che sposò la figlia di un colono²⁶, suo cliente²⁷; dunque il caso è esemplare come matrimonio con persone di rango inferiore, e dimostra che alla stessa maniera veniva considerato il matrimonio di un uomo socialmente in vista con una liberta²⁸.

Il passo di Seneca corona una sequela di commenti sul matrimonio del servo manomesso e la figlia dell'ex *dominus*.

Le osservazioni successive di *Varius Geminus* sono degne di nota:

Quam multa commoda haberet subiectus et obsequens maritus, non petulantiam timebit, non verborum contumeliam, non paelicem, non repudium, filiam meam domi semper habebo; quam eo magis desidero, quod adeo diu ab illa afui. Deinde factum liberti laudavit.

Il *colonus* di Catone era un lavoratore a giornata, ma neanche i membri delle *coloniae* erano tenuti in grande considerazione²⁹:

²⁶ Cf. Sen., *Ad Helviam matrem* XIII: colono come *maercennarius*, bracciante. Sebbene differente la condizione, il rango, Liv. XXXIV 45, 5 ricorda un *C. Salonius* che in qualità di *triumvir* aveva dedotto la colonia di Tempsa.

²⁷ Gell. XIII 20; *iam multum senex Saloni clientis sui filiam virginem duxit in matrimonium*; Plin. *N.H.* VII 61: *Catonem censorium octogesimo exacto e filia Salonii, clienti sui* (sc. : *generasse filium...clarum est*). *Qua de causa aliorum eius liberum propago Liciniani sunt cognominati, hi Saloniani, ex quibus Uticensis fuit.*

²⁸ Possiamo immaginare che *Varius Geminus* non facesse i nomi di uomini che avevano sposato liberte perché non altrettanto illustri.

²⁹ Dion. IV 24.8, dal quale si desume che i censori dovrebbero occuparsi dei manomessi, iscrivendo i degni nelle tribù autorizzandoli a risiedere a Roma; espellendo dalla città gli indegni, mandati a costituire una colonia.

Ancora accenna al *conubium* tra ingenui e liberti:

Sen. *contr.* I 6.5:

Multi duxere sine dotibus uxores, quidam dictas non accepere dotes, quidam etiam emptis contenti fuere mancipiis et, cum possent accipere divitias, emere quibus libertatem darent maluerunt quam suam vendere.

Piuttosto che sposare donne ricche vendendo la propria libertà, molti preferirono offrire essi stessi la libertà alle mogli acquistate schiave.

I passi citati sembrerebbero confermare l'inesistenza di un ostacolo giuridico al *conubium* tra ingenui e liberti, ed essere in linea con la loro piena capacità di diritto privato e pubblico che, se mai, vede un restringimento parziario proprio in età repubblicana, quando, accrescendosi il numero dei manomessi, la categoria fu oggetto di una serie di provvedimenti limitativi.

Roma si distinse nettamente dalle altre città antiche, sia greche che etrusche, per la presenza nella sua tradizione giuridica di una forma di ammissione alla cittadinanza quale quella dei liberti³⁰. Inoltre, a Roma la responsabilità della creazione dei nuovi cittadini era affidata, per volontà del popolo tramandata dalla consuetudine, non ai magistrati, o almeno non solo ai magistrati o alla legge, bensì, nella maggioranza dei casi, ai *patres familiarum*³¹. «Il cittadino creava il cittadino», come afferma Andrea Giardina³². In questo contesto, già il Cosentini³³

³⁰ Secondo A. MASTROCINQUE, *Sulle forme di acquisto della cittadinanza romana*, «Diritto@storia» II (2003), l'eccezionalità della prassi romana, segnalata peraltro dalle fonti antiche, costituì uno dei punti di forza della costituzione romana rispetto alle altre, determinò l'accrescimento del corpo civico romano e l'ampliamento del consenso nei confronti dei valori civici. Il fenomeno dell'emancipazione degli schiavi e della loro ammissione alla *civitas* divenne tanto significativo, politicamente, nel corso della storia repubblicana, per l'utilizzo elettorale dei liberti, che per contrastare questa prassi, in epoca augustea vennero varate varie leggi limitatrici delle manomissioni. A differenza dei Greci, estremamente restii all'ammissione dei servi liberati alla cittadinanza (cf. PH. GAUTHIER, «Générosité» romaine et «avarice» grecque: sur l'octroi du droit de cité, in *Mélanges Seston*, Paris 1974, pp. 207-213), i Romani trovavano nei liberti un forte supporto nella lotta per il controllo del potere.

³¹ Cf. Y. THOMAS, *Roma: padri cittadini e città dei padri (II secolo a.C. - II secolo d.C.)*, in *Storia della famiglia*, a cura di A. BURGUIÈRE ET ALII, I, Paris 1986, trad. it., Milano 1987, pp. 197-236.

³² A. GIARDINA (CUR.), in *L'uomo romano*, Bari 1993, p. XVII.

³³ C. COSENTINI, *Studi sui liberti...*, cit., p. 62. Di diverso avviso G. BRIZZI, *Forme di integrazione a Roma tra l'età monarchica e la prima repubblica: qualche ulteriore considerazione*, in G. URSO (a cura di), *Integrazione mescolanza rifiuto. Incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'Umanesimo. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, che riprendendo quanto già affermato da F. DE VISSCHER, 'Conubium' et 'civitas', «RIDA» I (1952), p. 401 ss., ritiene che il *conubium*, almeno in origine, non fosse in

aveva osservato che, essendo i liberti *cives optimo iure*, non poteva esser loro negato il *conubium* con gli altri cittadini in quanto questo “rappresentava tra i membri della *civitas*, il diritto più essenziale che quasi consolidava l’esistenza di essa”. Il *conubium* costituisce effettivamente uno dei contenuti qualificanti la *civitas*³⁴. Anche quando, a titolo punitivo o preventivo (e comunque sempre per ragioni di ordine pubblico), si vietò il *conubium* reciproco tra cittadini di alcune *civitates*, esso non fu mai vietato con gli altri *cives optimo iure*. Un’eco significativa del contenuto della *civitas* è in

Liv. IV 4.12: *Nec quod nos ex conubio vestro petamus quicquam est, praeterquam ut hominum, ut civium numero simus...*

e

Liv. IV 3.4: *Conubium petimus, quod finitimis externisque dari solet - nos quidem civitatem, quae plus quam conubium est, hostibus etiam victis dedimus.*

Secondo Livio, dunque, chi ha lo *ius civitatis* deve avere necessariamente lo *ius conubii*:

Liv. IV 4.5: *An esse ulla maior aut insignitior contumelia potest quam partem civitatis velut contaminatam indignam conubio haberi?*

La stessa conclusione può trarsi da Dionigi d’Alicarnasso³⁵. Nessun riferimento ad un divieto di *conubium* è presente del resto in Gaio³⁶. Ammettere che solo la

alcun modo in funzione della *civitas*; cf. anche A. DE LA CHEVALERIE, *Observations sur la nature du ‘conubium’ et la situation juridique des Campaniens avant et après les guerres d’Annibal*, «RIDA» III (1954), p. 271 ss.

³⁴ Sulle definizioni del *conubium* vd. F.C. VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale* II (tr. di V. Scialoja 1881), p. 24: «Dall’essere ad una persona riconosciuto o negato il *conubium* viene in gran parte a determinarsi l’estensione della sua capacità giuridica»; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. I. Diritto di famiglia* (1925), p. 195: “Il *conubium*, peraltro, come concetto parallelo al *commercium*, significa propriamente la capacità civile”. Cf. E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del “conubium”*, in *Studi E. Albertario* 2 (1953) p. 345 ss., ora in IDEM, *Scritti giuridici* 2 (1991) (Antiqua), p. 283 ss.; O. ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad*, Roma 1970, p. 168; S. TREGGIARI: *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991, p. 37 ss.; A. QUISTELLI, *Il conubium nel diritto matrimoniale romano*, Napoli 1995; R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, «BIDR» 105 (2011), p. 217.

³⁵ Dion. IV 22.3-4.

³⁶ Che pure a proposito dei liberti fornisce delucidazioni intorno a situazioni modificate in meglio per i patroni.

legislazione matrimoniale augustea³⁷ abbia abolito formalmente il divieto significa ammettere, allo stesso tempo, che sarebbe stata considerata legittima la discendenza di unioni tra persone sprovviste reciprocamente del *conubium*³⁸.

Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
lucia.monaco@unicampania.it

³⁷ Sulla quale e sui relativi divieti matrimoniali, v. anche P. CSILLAG, *The Augustan Laws on Family Relations*, Budapest 1976; L. RADITSA, *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt», 2.13 (1980), p. 278 ss.; S. TREGGIARI, *Roman Marriage. Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991, p. 277 ss.; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996⁴, part. p. 93 ss.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997; C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote*, 2, Roma 2005, p. 563 ss.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010³.

³⁸ Secondo R. ASTOLFI, *Il matrimonio...*, cit., p. 250 s., Augusto, nella *lex Iulia de maritandis ordinibus*, avrebbe accolto il regime repubblicano proibendo, tuttavia, il matrimonio con i liberti agli appartenenti all'ordine senatorio; il divieto, tuttavia, avrebbe semplicemente reso irrilevante il matrimonio ai fini della *lex Papia*. Restava fuori dalla proibizione l'ordine equestre. Solo dopo Augusto, con Marco Aurelio e Commodo, le nozze vietate sarebbero divenute nulle a tutti gli effetti e non solo nei confronti della *lex Iulia et Papia*. Inoltre, progressivamente venne vietata l'unione tra il liberto e la propria patrona o la moglie del proprio patrono o una discendente di questo, colpendo l'infrazione del divieto anche penalmente. Anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Casta domus...*, cit., p. 19 ss., riconosce la realtà dei matrimoni tra ingenui e liberti prima della *lex Iulia*. L'ostacolo maggiore, costituito dalla testimonianza di Cassio Dione (Cass. Dio LIV 16.2 e LVI 7.2) che riporta l'abolizione del divieto alla *lex Iulia de maritandis ordinibus* è stato aggirato con riferimento alla c.d. *Lex edicta* del 28/27 a.C., sulla quale Propert. II 7, ma l'a. ritiene improbabile che quella legge, approvata e poi ritirata, o più probabilmente rimasta allo stadio di progetto, intendesse vietare del tutto le nozze tra ingenui e libertine. Su questa testimonianza ed anche su D. XXIII 2.23 (Cels. XXX *dig.*) vd. C. COSENTINI, *Studi sui liberti...*, cit., p. 49 ss.